



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. in data

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3- Vigilanza

TITOLO II – NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA

Art. 4- Principi per la vivibilità urbana

Art. 5- Norme di comportamento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico

Art. 6- Disposizioni per la conduzione e custodia di cani ed altri animali

Art. 7 – Aree verdi pubbliche e corsi d’acqua

Art. 8 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

TITOLO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Art. 9 – Decoro dei beni e luoghi pubblici

Art. 10 - Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

Art. 11- Comportamenti contrari al decoro urbano

Art. 12 – Decoro nell’esercizio di attività economiche

Art. 13 – Pulizia dei fossati

TITTOLO IV -MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO DI SPECIFICHE AREE URBANE

Art. 14 – Aree urbane assoggettate a regime particolare tutela della sicurezza e del decoro

TITOLO V – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 15 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

TITOLO VI – DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art. 16 - Condotte pericolose

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Art. 17 – Promozione della salubrità e del senso civico nell’esercizio dell’attività lavorativa

Art. 18 – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico

Art.19– Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali

Art. 20 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

Art.21- Artisti di strada

Art. 22 - Raccolta indumenti o cose usate

Art. 23- Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Art. 24 – Raccolta fondi

Art. 25 – Commercio in forma itinerante

TITOLO VIII – SANZIONI

Art. 26 – Sistema sanzionatorio

Art. 27 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive. Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità ed altre sanzioni accessorie.

Art. 28 – Patti di collaborazione

Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento mira a salvaguardare la serena e pacifica convivenza civile, nonché a garantire il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, la qualità della vita e la tutela dell'ambiente.
2. Il presente regolamento individua, inoltre, ai sensi e nei limiti di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, specifiche aree del territorio comunale nelle quali, al ricorrere dei presupposti di legge, si applicano le particolari misure di tutela della sicurezza e del decoro urbano consistenti nell'ordine di allontanamento e nel divieto di accesso di cui agli artt. 9 e 10 della citata disciplina. Fermo quanto previsto dall'art. 5 del suddetto decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. Salvo diversa previsione, le disposizioni del presente regolamento si applicano sull'intero territorio comunale e a chiunque vi si trovi.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente regolamento sono presenti riferimenti a comportamenti e azioni per le quali valgono le seguenti definizioni:
 - La sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire altresì attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
 - La convivenza civile: è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano. Essa è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei Cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 3- Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali allo scopo individuate dalla Amministrazione comunale.
2. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie competenti per territorio e, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari dell'ATS.
3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana in via accessoria e limitatamente alle materie di specifica competenza, a dipendenti di società o aziende partecipate del Comune, a dipendenti di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, a personale di Enti preposti alla vigilanza o ad appartenenti ad associazioni o ad individui selezionati, previo svolgimento di apposito corso di formazione con superamento d'esame finale.

TITOLO II – NORME A FAVORE DELLA VIVIBILITÀ URBANA

Art. 4- Principi per la vivibilità urbana

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso, nonché la libera e sicura fruizione degli spazi pubblici, in modo particolare alle persone con ridotta capacità motoria. Nell'autorizzare l'esercizio di attività o l'uso di spazi pubblici, le Autorità competenti tutelano la libera e sicura circolazione delle persone con disabilità e delle fasce deboli, quali anziani, minori e relativi accompagnatori, anche dettando apposite prescrizioni.
2. Il Comune valorizza attraverso ogni suo Organo e Ufficio la collaborazione con i Cittadini, per far sì che vengano affrontate e, ove possibile, risolte le situazioni di disagio sociale o le azioni che possano disturbare la convivenza e la sicurezza urbana.

Art. 5- Norme di comportamento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è fatto divieto di:
 - a) diminuire la funzionalità o danneggiare gli spazi e i beni pubblici, nonché i beni privati esposti in luogo pubblico.
 - b) collocare oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e edifici storici e loro pertinenze, che dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non costituire pericolo per la collettività con l'uso dell'ordinaria diligenza.
 - c) eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

- d) salire o arrampicarsi sui monumenti, inferriate, cancellate, paletti salva-pedoni, paracarri, arredo urbano ed ogni elemento funzionale alla circolazione stradale ed alla sicurezza pubblica, nonché superare le recinzioni apposte dall'Autorità.
- e) produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, interessando anche indirettamente i luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- f) eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche;
- g) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche, ripari di fortuna, salvo che nei luoghi autorizzati.
- h) consumare bevande alcoliche. Il divieto non si applica: per quelle mescolate in bicchiere di plastica o di altro materiale, ma comunque non di vetro, direttamente da attività economiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande; nelle aree espressamente autorizzate per manifestazioni temporanee e nei dehors et similia di diretta ed esclusiva pertinenza delle attività economiche abilitate alla somministrazione di alimenti e bevande.
- i) Spostare o rendere inservibili i contenitori per la raccolta di specifici tipi di rifiuti e qualsiasi altro elemento di arredo urbano.
- j) Smaltire rifiuti in modo non conforme alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale¹.
- k) Porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e contenitori di rifiuti senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che potrà essere rilasciata solo in particolari casi di necessità e urgenza². Qualora i contenitori di cui sopra siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- l) Depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
- m) Depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- n) Depositare sacchi o altri contenitori di rifiuti domestici nei cestini per la raccolta dei rifiuti posizionati ai margini delle strade da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali contenitori hanno l'esclusiva funzione di contenere i rifiuti minuti scartati da chi utilizza le pubbliche vie (es. carte di caramelle, fazzolettini di carta, piccoli involucri, chewingum, ecc.).
- o) Rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle associazioni umanitarie;
- p) Molestare le persone promuovendo merci o servizi non richiesti, anche presso il domicilio

¹ I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dal Comune, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi o altri contenitori connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire. L'Ufficio Tecnico Comunale determina con Ordinanza del Funzionario Responsabile: a) modalità di raccolta; b) localizzazione dei siti di raccolta e regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta anche mediante l'introduzione dell'obbligo di possesso di una tessera che abiliti il titolare ad usufruire del servizio; c) orari di conferimento dei rifiuti. Nella previsione di cui al presente punto il Funzionario dovrà stabilire un orario massimo di anticipo del deposito dei rifiuti differenziati, a seconda delle necessità, per stagioni e per tipo di rifiuto; d) giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata; e) modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali; f) tipologia dei sacchi e dei contenitori di cui alla precedente lettera.

² Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione. Fuori dei casi previsti dall'Autorità Comunale è comunque sempre vietato ai privati (eccetto quanto previsto dalla precedente lettera)

del consumatore assumendo un comportamento insistente;

- q) Su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare.
 - r) Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
2. Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l'interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.
 3. I conducenti di mezzi agricoli in uscita dalle campagne/terreni devono accertarsi che le ruote/attrezzi dei macchinari utilizzati per lavorare i campi siano puliti in modo da evitare lo spargimento di fango o altro materiale che possa danneggiare il decoro urbano e rendere pericoloso il transito veicolare. A tal fine è obbligo per i conducenti dei mezzi agricoli ad avere sempre con sé attrezzature atte alla pulizia dei veicoli impegnati nella lavorazione nei campi prima che gli stessi transitino su strada/ suolo ad uso pubblico. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla circolazione stradale, l'inottemperanza di cui al precedente periodo comporta la sanzione prevista dall'art. 27 comma 1 del presente Regolamento.
 4. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
 5. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere sollecitamente eseguite delimitando preliminarmente, ed in modo efficace, l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
 6. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
 7. Quanto installato per impedire l'accesso alle proprietà private ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata, posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
 8. È fatto divieto di richiedere denaro in prossimità delle aree semaforiche o delle aree di sosta, nonché delle aree mercatali e/o fieristiche, come forma di controprestazione per qualsivoglia attività.
 9. È altresì vietato organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo.

10. È vietato l'accattonaggio molesto³.
11. Effettuare accensioni pericolose ed esplodere petardi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.
12. Mettere a repentaglio con qualsiasi condotta l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione.

Art. 6- Disposizioni per la conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi specie di animale in qualunque parte del territorio comunale.
2. È fatto obbligo al detentore di animali di custodirli in modo adeguato alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche, evitando la detenzione in condizioni di isolamento o in luoghi o spazi angusti. È vietato, in particolare, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi senza che possano rientrare autonomamente nello stabile o, anche per altri animali, per periodi di tempo non compatibili con il loro benessere psicofisico.
3. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, nonché le ordinanze della pubblica autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio della lunghezza massima di metri 1,50. È in ogni caso vietato tenere cani alla catena o applicare loro strumenti di contenzione similari. È vietato l'uso di collari a strozzo o ad impulso elettrico.
4. I conduttori di cani, ad eccezione di quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.
5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.
6. In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, nonché bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza in caso di deiezioni, al fine di diluirne quelle liquide e della ripulitura delle aree dalle stesse interessate.
7. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi

³ Art. 669-bis codice penale, «Esercizio molesto dell'accattonaggio»: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3,00 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone in condizione di disabilità, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell'animale deve provvedere a diluirle con acqua.

Art. 7 – Aree verdi pubbliche e corsi d'acqua

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche, lungo i corsi d'acqua è vietato:
 - a. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - b. cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - c. calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tali divieti siano espressamente segnalati;
 - d. transitare o sostare con veicoli a motore o elettrici sui viali interni dei giardini pubblici, fatta eccezione per le biciclette e per le macchine per uso di persone in condizione di disabilità, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore;
 - e. al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per consumare alimenti o bevande, accendere fuochi o bracieri;
 - f. salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa o danneggiarli;
 - g. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
- 1bis. È consentito l'utilizzo di pattini a rotelle, monopattini, skateboards o altri acceleratori di andatura purché non arrechino danno, molestie o pericolo.
2. Nei giardini pubblici, delimitati con recinzione o con vegetazione, attrezzati con giochi per bambini, è vietato fumare, introdurre bottiglie in vetro e bevande alcoliche, bivaccare e consumare cibo senza raccoglierne i rifiuti o depositare gli scarti a terra.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
4. Salvo che nelle aree all'uopo destinate e segnalate è vietato fare il bagno nel fiume, nei torrenti, nei canali, nelle fontane ed in genere in qualsiasi superficie d'acqua pubblica. È altresì vietato gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea pubblica, ovunque presenti.
5. Nelle aree lungo i fiumi, torrenti e canali la pesca è consentita, salvo disposizioni legislative sovra comunali contrarie, compatibilmente con i flussi di pedoni, adottando comunque ogni cautela a tutela di quest'ultimi

Art. 8 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. Su tutto il territorio è vietato bruciare foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale o sostanza; i rifiuti o scarti di qualsiasi genere ivi compresi quelli di natura vegetale (derivanti dalla pulizia di giardini, ripe, aree a verde, boschi ecc.) devono essere raccolti, conferiti e smaltiti facendo uso del servizio di raccolta rifiuti comunale o piattaforma ecologica. Eventuali deroghe possono essere richieste per iscritto, protocollando l'istanza presso il Comune di Truccazzano, al Servizio Ambiente ed Ecologia che ne valuta il rilascio o diniego sempre in forma scritta e dandone comunicazione all'Ufficio Polizia Locale o altre Autorità competenti per territorio e materia.
2. È vietato compiere atti che possano costituire pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori che affliggono il sistema percettivo-sensoriale, quando sono superiori, considerando anche il luogo di immissione, alla normale tollerabilità o lesivi per la salute di chi li subisce, ovvero in contrasto con le disposizioni di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

TITOLO III – DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO

Art. 9 – Decoro dei beni e luoghi pubblici

1. È proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, lucchetti e simili.
2. È vietato deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al precedente periodo, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili, qualora individuati, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti, nonché rifondere al Comune le spese eventualmente sostenute per gli interventi di pulizia e ripristino d'immobili privati sostenuti ai sensi del presente comma.
3. È vietato esporre panni stesi e collocare oggetti in modo da pregiudicare il decoro dell'immobile sulle facciate o sulle altre parti dei fabbricati che si affacciano sulla pubblica via, con esclusione dell'interno di terrazze e logge.
4. È vietato abbandonare velocipedi o parti di essi su suolo pubblico.
5. In presenza di strutture per la sosta dei velocipedi, è altresì vietato collocare, appoggiare, legare o incatenare velocipedi ad elementi di arredo urbano, segnaletica, alberi, monumenti,

- recinzioni, cancelli, serrande e simili, anche private, nonché lasciarle su aiuole o aree verdi.
6. Nei casi di necessità e urgenza, di cui si dà atto nel verbale di rimozione, gli agenti accertatori procederanno senza ritardo alla rimozione del velocipede. Negli altri casi, sul velocipede sarà apposto un avviso e dopo 10 giorni dall'apposizione dell'avviso, senza che lo stesso sia stato spostato, gli agenti accertatori procederanno alla sua rimozione. La rimozione del velocipede potrà sempre essere effettuata anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono lo spostamento.
 7. I velocipedi rimossi sono depositati e custoditi in apposita area e saranno restituiti ai soggetti che ne dimostrino la legittima proprietà. I velocipedi non reclamati verranno considerati come cose ritrovate ai sensi degli artt. 927 e seguenti del codice civile. In ogni caso la restituzione del velocipede all'avente titolo avverrà previo pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché della sanzione. Laddove il velocipede sia un rottame, verrà immediatamente conferito al centro autorizzato.
 8. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.

Art. 10 - Sicurezza e decoro degli edifici ed aree pubbliche o private

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato – con le relative pertinenze – in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti e disagi dovuti a condizioni di precarietà igienico sanitaria.
2. Gli edifici devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori oltre la normale tollerabilità per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione o di inadeguate misure di separazione dall'abitazione, il Comune potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene, come previsto dal Decreto Ministero della Sanità del 05 luglio 1975 e s.m.i..
5. Gli edifici e le aree inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso ed hanno l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale da parte della Polizia Locale o dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza, il Comune potrà

procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile, delle spese sostenute.

6. È altresì fatto divieto di ammassare all'interno della casa, su balconi o terrazzi nonché nei cortili, disimpegni, passaggi, portici e scale rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni percepibili in area pubblica, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
7. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza e per creare una banca dati utile per gli interventi di protezione civile, gli amministratori dei condomini, oltre ad apporre la prevista targa di riconoscimento sugli immobili da loro amministrati, devono comunicare alla Polizia Locale il proprio nominativo, l'indirizzo e il proprio recapito.
8. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza/condizioni di sicurezza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affaccino su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili devono essere mantenuti altresì ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine;
9. I proprietari, o amministratori di edifici a qualunque uso destinati, devono mantenere gli spazi sottostanti gli edifici stessi sulla pubblica via, costantemente puliti dal deposito di guano di volatile, determinato dalla presenza degli stessi sugli edifici e le relative aree pertinenziali, adottando tutti gli accorgimenti necessari volti ad impedire la penetrazione, la nidificazione e lo stazionamento dei volatili stessi.
10. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità e qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto su area pubblica o aperta all'uso pubblico i suddetti soggetti devono provvedere prontamente al transennamento dell'area sottostante, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi di urgenza e pericolo imminente per la pubblica incolumità, nelle more dell'autorizzazione, gli interessati devono procedere alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica, formalizzata con successiva nota scritta entro 24 ore.
11. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Art. 11 Comportamenti contrari al decoro urbano

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. compiere atti contrari alla pubblica decenza;
 - b. porre in essere forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza, si appropriano, occupandoli, anche per brevi periodi, di siti destinati alla collettività;
 - c. lordare, anche espletando bisogni fisiologici o espettorando a cielo aperto, gli arredi urbani e gli spazi pubblici, utilizzarli in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, sdraiarsi sul

suolo pubblico ad eccezione dei parchi pubblici;

- d. somministrare o abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (colomba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi eventualmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Il divieto non si applica ai privati ed alle associazioni che, anche tramite accordi con il Comune, si adoperano per la cura, il sostentamento ed il contenimento delle colonie feline e dei gatti liberi che vivono nel territorio comunale;
- e. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- f. usare bombolette spray di vernice, o vernice di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico.

Art. 12 – Decoro nell'esercizio di attività economiche

- 1. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati.
- 2. Su tutto il territorio comunale le vetrine ed i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti ed in ordine. È necessario ricorrere ad adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di prolungata inattività.

Art. 13 – Pulizia dei fossati

- 1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai soggetti istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno e il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti, pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
- 2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica, e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.
- 3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

TITOLO IV -MISURE PARTICOLARI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL DECORO URBANO DI SPECIFICHE AREE URBANE

Art. 14 – Aree urbane assoggettate a regime particolare tutela della sicurezza e del decoro

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi tra i quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione.
2. È vietato l'uso di qualunque mezzo, indumento o manufatto, tale da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della legge 22 maggio 1975, n. 152⁴, nonché dalle vigenti normative regionali già in vigore per l'accesso agli edifici regionali.
3. Nei limiti di competenza comunale, allorché non già disposto dalle autorità di settore aventi competenza a tutela di specifiche aree o comunque non già previsto da disposizioni vigenti, è fatto divieto di stazionamento e di occupazione negli spazi interni delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, nonché negli spazi delle aree urbane di cui al comma seguente. Se la violazione del divieto di stazionamento o di occupazione, comunque previsto, è posto in essere con condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dell'area si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento dal luogo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48⁵.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte impeditive dell'accessibilità e della fruizione delle aree di cui al presente articolo:
 - a. la realizzazione di forme di bivacco molesto attuato da quanti, in sfregio alle norme di civile convivenza si appropriano, occupandoli, di siti destinati alla collettività;
 - b. il consumo di cibi e bevande ed il contestuale abbandono di rifiuti in modo tale da pregiudicare il successivo libero utilizzo dei luoghi;
 - c. lordare, anche espletando bisogni fisiologici o espettorando a cielo aperto, gli arredi urbani e gli

⁴ Art. 5, l. 152/1975. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

⁵ Art. 9 comma 1, d.l. 14/2017, conv. l. 48/2017 e successive modifiche, «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi».1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

- spazi pubblici, utilizzarli in modo improprio, dormire o accamparsi vicino a monumenti o sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via;
- d. recare molestia o disturbo alle persone ed agli animali, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - e. porre in essere forme di accattonaggio molesto o invasivo.
 - f. consumare bevande alcoliche, fatte salve le eccezioni dell'articolo 5, comma 1, lettera h) del presente regolamento.
5. Le sanzioni e le misure previste dall'art. 9, della legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano anche all'interno delle seguenti aree:
- a. tutti i giardini pubblici del comune, all'interno dei quali sono collocate panchine e/o giochi per bambini o altre strutture di libera fruibilità, dove particolari condotte moleste, in violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, ne impedirebbero la libera accessibilità e la fruizione;
 - b. tutte le aree e le relative pertinenze su cui insistono presidi sanitari, plessi scolastici, musei, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, nonché in altre aree centrali altamente frequentate, come il centro storico, e comunque in tutte le aree ricadenti e prossime all'area del centro urbano;
6. Al fine dell'applicazione delle sanzioni della legge n. 48 del 18 aprile 2017, oltre che nei luoghi dalla stessa indicati, nei giardini e in tutte le aree di cui ai precedenti punti a) e b), in aggiunta ai comportamenti già vietati dal presente regolamento, è vietata ogni condotta molesta che impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle stesse o delle singole strutture o degli arredi urbani ivi presenti, quali: assembramenti di soggetti dediti al consumo di alcool o sostanze stupefacenti, utilizzo improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi, etc..

TITOLO V – DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 15 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbino all'esterno, tra le ore 23.00 e le ore 7.00 (prorogata dalle ore 00.00 alle ore 09.00 nei giorni festivi e nei mesi estivi da giugno a settembre) salvo deroghe autorizzate dal Servizio Ambiente ed Ecologia valutate di volta in volta.
3. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora, se non autorizzati dall'Amministrazione in occasione di manifestazioni.
4. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
5. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che

possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.

6. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili, non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00 durante i giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 durante i giorni festivi. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. È in ogni modo consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
7. I dispositivi acustici antifurto devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.
8. Chiunque disponga e attivi un impianto di allarme acustico, in caso di malfunzionamento, deve essere in grado di disporre la tempestiva disattivazione o direttamente o tramite propri incaricati.
9. E' vietato far esplodere giochi pirici arrecando disturbo alla quiete delle persone, fatte salve le manifestazioni autorizzate ed il giorno di Capodanno
10. Nelle norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica del P.G.T. del Comune di Truccazzano sono stabiliti i limiti e gli orari per le attività rumorose, comprese quelle temporanee

TITOLO VI – DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Art. 16 - Condotte pericolose

1. In luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, colpire, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.
2. Fatta eccezione per gli eventi pubblici debitamente autorizzati e per le aree appositamente allestite, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue.
3. È fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo per la collettività.
4. È fatto divieto d'attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli o altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da evitare pericolo o danni ai passanti.
5. È fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private.
6. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
7. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici. In ogni caso piantagioni, siepi e quant'altro non

- devono essere d'intralcio alcuno alla circolazione pedonale e veicolare.
8. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 1,80.
 9. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità di persone, animali e ambiente, è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli, che possano causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfezione che devono comunque essere eseguite nel rispetto delle precauzioni tecnicamente possibili, al fine di prevenire avvelenamenti accidentali nei confronti delle persone e degli animali.
 10. Ferme restando le disposizioni del vigente Codice della Strada, i proprietari delle piante hanno l'obbligo di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale e che interferiscono con i veicoli in transito, ovvero che possano interferirvi in caso di eventi meteorologici. Allo stesso modo, i medesimi soggetti hanno l'obbligo di mettere in sicurezza le piante che minacciano la sicurezza della circolazione sulla strada e di impedire che la vegetazione occulti, anche parzialmente, le barriere stradali

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

Art. 17 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti e adeguatamente tinteggiati.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato;
3. Le operazioni di sabbiatura o carteggiatura nei cantieri edili dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata;
5. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela durante l'orario di apertura.
6. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.

7. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 18 – Chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico

1. Su tutta l'area del territorio del Comune di Truccazzano è fatto divieto di mantenere permanentemente aperte le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico:
 - a) Nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile ai sensi del DPR 74/2013. Questo periodo può eventualmente essere esteso con ordinanza apposita del Comune in presenza di situazioni climatiche che rendono necessaria l'accensione degli impianti;
 - b) nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione.

Dal divieto di cui al precedente comma sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti o quanto le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati

Art. 19 – Divieto di installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali

Nel territorio del Comune di Truccazzano trovano applicazione le limitazioni per la nuova installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 e successive modificazioni e integrazioni⁶.

Art. 20 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Gli allestimenti, le baracche, i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

⁶ L'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino entro 500 metri dai luoghi sensibili: Istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili d'infanzia, luoghi di culto relativi alle confessioni religiose e strutture destinate a servizi religiosi (artt. 70 e 71 della L.R. n. 12 del 2005, "Legge per il governo del territorio"), impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale (art. 1, comma 2, della L.R. n. 3 del 2008), strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, oratori.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a. attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b. tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale può con specifica Ordinanza impartire: dove collocare le attrezzature degli spettacoli viaggianti ed altre disposizioni o specificazioni.

Art.21- Artisti di strada

1. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta che consente l'esercizio dell'attività nelle ore e giornate stabilite.
2. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i 3 mq e sia costituita da materiale leggero, facilmente asportabile, attinente all'esibizione.
3. Sono possibili deroghe in caso di festival, sagre o altre iniziative aventi carattere di rilevanza pubblica riconosciuto dall'Amministrazione Comunale.
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti, l'area interessata dall'attività in questione. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza, tuttavia, arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
5. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe alle case di cura o di riposo ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
6. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con un artista di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal Codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

Art. 22 - Raccolta indumenti o cose usate

1. Chiunque svolga l'attività autorizzata di recupero di indumenti o altri oggetti usati, deve essere espressamente autorizzato e aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di prolungato ingombro del suolo pubblico.

Art. 23- Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. È espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione, è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite in appositi contenitori, che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.

Art. 24 – Raccolta fondi

1. Il presente articolo disciplina le raccolte di fondi a scopo benefico, senza cessione di beni o con la mera distribuzione di materiale divulgativo o propagandistico dei fini del soggetto promotore.
2. Ferma la disciplina per l'occupazione del suolo pubblico, la raccolta fondi di cui al comma precedente è vietata in tutte le aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prossime all'accesso di presidi sanitari e luoghi di culto; all'ingresso dei cimiteri è consentita unicamente previa autorizzazione dell'Amministrazione subordinata alla verifica di cui al comma 3.
3. La richiesta di raccolta fondi è subordinata alla presentazione da parte dell'ente richiedente di un documento informativo riguardante l'indicazione dei soggetti responsabili della raccolta e la destinazione dei proventi in misura non inferiore al 70% alla realizzazione della finalità dichiarata. La raccolta dovrà essere seguita dalla effettiva rendicontazione e destinazione dei fondi raccolti.

Art. 25 – Commercio in forma itinerante

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate è vietato:
 - a. per motivi di salvaguardia della circolazione stradale a meno di 10 metri o in corrispondenza delle rotatorie e delle intersezioni stradali, nonché ovunque costituisca causa di pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del vigente codice della strada;
 - b. per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, all'interno della città murata e in prossimità di monumenti e musei.
2. Con specifica delibera della Giunta comunale possono essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e specificati motivi ovvero accordate deroghe temporanee in occasione di particolari eventi.

TITOLO VIII – SANZIONI

Art. 26 – Sistema sanzionatorio

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d. Lgs. 267/2000⁷. Si applicano le disposizioni di cui alla L.689/1981.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi ed ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81⁸ è individuata nel Responsabile competente per materia individuato in base all'organigramma vigente. La Giunta comunale, all'interno dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del d.Lgs. 267/2000, può stabilire un importo del pagamento in misura ridotta diverso rispetto alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, I. 689/81.
3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite; salvo che la violazione configuri anche la lesione di un ulteriore interesse giuridico protetto dalle disposizioni del presente regolamento, nel qual caso si applica anche la sanzione di cui al primo comma.
4. Qualora alla violazione del presente regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.

⁷ Art. 7-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000, «Sanzioni amministrative»: Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

⁸ Art. 18, L. 689/81, «Ordinanza-ingiunzione». Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla Legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 27 – Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di pericoli o di opere abusive.

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità ed altre sanzioni accessorie.

1. Nel caso in cui, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario, al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose, provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive o comunque intervenire per la rimozione del pericolo, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione avvengono immediatamente, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Diversamente, copia del verbale con specifico rapporto viene inviato entro 5 giorni al Responsabile competente all'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione il quale procederà ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere o del pericolo.
2. Se dal caso, l'organo accertatore ha facoltà di rimuovere i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi per l'immediato ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di opere o fonti di pericolo.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente o a seguito di ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione di opera abusiva o la fonte di pericolo, il Comune provvede a propria cura e a spese dell'interessato.
4. L'organo accertatore può altresì procedere al sequestro cautelare delle cose utilizzate per infrangere le prescrizioni sancite dal presente regolamento e che possono formare oggetto di confisca amministrativa⁹.

Art. 28 – Patti di collaborazione.

1. Nell'ottica di perseguire l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di patti di collaborazione con gli autori degli illeciti finalizzati ad attenuare o eliminare le conseguenze delle violazioni. A tal fine l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, favorisce la stipula di convenzioni

⁹ Art. 13 L. 689/81, «Atti di accertamento» Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

- con associazioni di volontariato.
2. I patti di collaborazione sono stipulati tra l'Amministrazione Comunale e gli autori delle violazioni, a seguito di istanza scritta e motivata di questi ultimi che dovrà pervenire entro il termine previsto dal 1° comma dell'art. 18 della L. 689/81. Per i minori di anni 18 l'esercente la potestà genitoriale o il tutore potrà presentare istanza per il trasgressore soggetto alla sua potestà o tutela.
 3. Con la stipula dell'accordo e fino al termine previsto per la sua attuazione, comunque non oltre i 60 giorni, l'Amministrazione comunale non darà corso ad ulteriori atti del procedimento sanzionatorio. La stipula dell'accordo costituisce, a tutti gli effetti di legge, atto interruttivo dei termini di prescrizione e decadenza per il procedimento sanzionatorio.
 4. Al termine dell'esecuzione del patto di collaborazione è onere dell'interessato far pervenire al Comando accertatore copia della relazione rilasciata dal responsabile dell'associazione o dell'ufficio del Comune di Truccazzano presso cui è stata prestata l'opera. Il Comando presenterà il rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Responsabile competente precisando anche l'opera risarcitoria svolta dal soggetto agente per riparare il danno subito dalla collettività in conseguenza dell'illecito commesso.
 5. Il Responsabile competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, qualora verifichi il pieno rispetto degli impegni assunti dalle parti, terrà conto dell'opera svolta dal trasgressore nel commisurare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ingiungere il pagamento.

Art. 29 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 3 mesi dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Urbana ed in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme contenute negli appositi regolamenti già emanati o da emanarsi.

